

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08713/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8713 del 2020, proposto da

Valentina Pontieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Raimondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Francesco Campese non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del DDG U. 0019374.02 del 02/09/2020 con il quale il Ministero dell'Istruzione – USR Lazio – ATP Roma ha approvato le graduatorie provinciali definitive per le supplenze di Roma ( GPS ) – posto comune e sostegno – del personale docente

delle scuola primaria , scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale , nella parte in cui alla ricorrente e relativamente alla classe di concorso A010 posto comune per la scuola secondaria di II° grado , 2° fascia , sono stati erroneamente attribuiti punti 38 anziché punti 55 , come previsto dalla tabella valutazione titoli e servizi per la 2° fascia delle GPS “A/4” allegata all'Ordinanza Ministeriale del 10/07/2020 pubblicato in G.U. n° 250 Serie Generale ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ....” come infra si vedrà.

E PER LA DECLARATORIA Del diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di punti 55 in luogo dei punti 38 erroneamente ed illegittimamente attribuiti nella relativa graduatoria di cui con il decreto dirigenziale, quivi impugnato, per il corretto posizionamento nella graduatoria definitiva della 2° fascia delle GPS di Roma per la Classe di Concorso A010 Scuola secondaria di II^ grado di cui al citato bando di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019;
- che è necessario acquisire ai fini del decidere un relazione da parte dell'Amministrazione convenuta che fornisca al Collegio documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento ai punteggi relativi ai titoli, di cui la ricorrente chiede il riconoscimento;
- che il mancato deposito sarà valutato ex art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, di depositare in giudizio, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la relazione indicata in motivazione.

Fissa per il proseguo la camera di consiglio del 9 febbraio 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudia Lattanzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**